



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 9 DEL 26/02/2026

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: CRIAN LAVORI S.R.L. Istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- la Società “**CRIAN LAVORI SRL**” (P.IVA: 03131670733), per il tramite del Professionista incaricato, ha trasmesso, con note acquisite al protocollo della Provincia in data 29/03/2024 ai numeri 10667, 10676, 10674, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, unitamente alla documentazione ivi allegata.
- Con nota prot. n. 0012969 del 19/04/2024, ai fini dell'avvio del procedimento istruttorio, la Provincia di Brindisi - in qualità di Autorità Competente (A.C.) - ha richiesto opportuna documentazione integrativa, in seguito trasmessa dal Proponente con note registrate al protocollo provinciale in data 20/05/2024 ai nn. 0016258, 0016259, 0016260 e al n. 0018127 del 04/06/2024. Con successiva nota prot. n. 0018529 del 06/06/2024, il Proponente ha autorizzato l'A.C. alla pubblicazione, sul sito internet della Provincia, della documentazione ivi indicata.
- Con nota prot. n. 0018814 del 07/06/2024, a seguito di ulteriori approfondimenti, la Provincia di Brindisi ha richiesto alla Società di fornire opportuni chiarimenti circa quanto evidenziato nella stessa nota; il Proponente ha fornito il proprio riscontro trasmettendo la documentazione registrata al prot. n. 0020476 del 24/06/2024.
- Con nota prot. n. 0021244 del 01/07/2024, l'A.C. ha dato avvio al procedimento in questione indicendo e convocando, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi avente ad oggetto il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui in oggetto, con invito esteso a:
 - CRIAN LAVORI SRL e Professionista incaricato dalla Società;
 - Comune di Brindisi;
 - Consorzio ASI Brindisi;

- REGIONE PUGLIA: Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Paesaggio, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi.

Contestualmente, l'Autorità Competente (A.C.) ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati di aver provveduto alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale.

- Nell'ambito della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti inizialmente i seguenti contributi da parte degli Enti invitati:
 - nota 0071793 del 25/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 0024448, con cui l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi ha espresso parere di massima favorevole dal punto di vista strettamente igienico sanitario, fatto salvo il rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite;
 - nota 0013034 del 30-07-2024, registrata al prot. n. 0025039 del 30/07/2024, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, tra l'altro, ha comunicato che *"... dalla visione della documentazione tecnica presente sul link segnalato non è possibile accertare la presenza di attività soggette di cui all'All. I al DPR 151/2011. Si comunica inoltre che qualora l'attività così come rappresentato, dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale, e per caratteristiche dovesse essere soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all'art.3 del succitato disposto regolamentare. A tale fine il titolare dell'attività dovrà produrre la documentazione tecnico grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all'allego I al D.M.7 agosto 2012"*;
 - nota 0059684-2.2.5 del 30/07/2024, acclarata in pari data al prot. n. 0024945, con cui ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi - ha chiesto i chiarimenti e la documentazione integrativa ivi indicata.
- Con nota prot. n. 0026656 del 19/08/2024, facendo seguito alla richiesta di proroga avanzata dalla Società con nota acclarata al prot. n. 0025915 del 07/08/2024, l'Autorità Competente ha assegnato al Proponente il termine del 29/09/2024 per trasmettere, tra l'altro, i chiarimenti e la documentazione integrativa di riscontro rispetto alle richieste pervenute sopra richiamate. La Società ha trasmesso, per il tramite del Professionista incaricato, il proprio riscontro con nota registrata al prot. provinciale n. 0028172 del 09/09/2024.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 0028390 del 10/09/2024, aggiornando la scansione procedimentale definita con la nota di avvio del procedimento, ha stabilito come termine ultimo per l'invio dei pareri definitivi da parte degli Enti invitati alla Conferenza la data del 30/09/2024, precisando altresì che *"In assenza di ulteriori e/o nuovi pareri aggiornati, saranno considerati validi quelli già formulati ai fini del procedimento in oggetto"*.
- Con nota prot. n. 0032191 del 11/10/2024, l'A.C. ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi in cui è stato deciso di dover considerare rilevanti le osservazioni poste a base del parere negativo - obbligatorio e vincolante ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 - espresso da ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota 0071167-2.2.5 del 30/09/2024 (registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0030542) secondo cui *"... in assenza di alcun tipo di trattamento di recupero posto in essere da parte dello Stesso (secondo dichiarazione di cui alla pag. 71 di 76 della Relazione Tecnica "l'attività di recupero (R5) ... consta nel semplice controllo sul rifiuto omologato dei parametri chimici allegato n°3 a cura del recuperatore)"*, non sussistono le condizioni tali da far considerare che il prodotto in uscita sia da considerare quale EoW", assegnando conseguentemente alla Società il termine di trenta giorni per integrare opportunamente il progetto proposto e per trasmettere quanto ivi richiesto.
- Con note registrate al prot. provinciale n. 0035219 del 07/11/2024 e n. 0035758 del 12/11/2024, la Società ha trasmesso - per il tramite del Professionista incaricato - la documentazione richiesta dall'A.C. con la predetta nota prot. n. 0032191/2024, unitamente alle proprie controdeduzioni/chiarimenti alle richieste dell'Agenzia di cui alla nota prot. n. 0030542/2024.
- Pertanto, con nota prot. n. 0036602 del 18/11/2024, la Provincia di Brindisi ha richiesto ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi di esprimere il proprio parere conclusivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Successivamente, con propria nota prot. n. 0041196 del 24/12/2024, l'A.C. ha concesso il differimento della data di acquisizione del parere conclusivo di competenza della medesima Agenzia richiesto

con nota n. 0092256-2.5.1 del 18/12/2024 acclarata al prot. n. 0040486 del 18/12/2024, stabilendo il nuovo termine del 20/01/2025.

- Con nota n. 0004620/2025 del 28/01/2025, acclarata in pari data al prot. provinciale n. 0003110, il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA PUGLIA ha confermato il proprio parere negativo, nelle more degli approfondimenti e chiarimenti richiesti in relazione alle singole componenti esaminate.
- Con nota prot. n. 0005578 del 17/02/2025, l'A.C. ha richiesto al Proponente di trasmettere, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, la documentazione integrativa ivi indicata.
- Con nota prot. n. 0008849 del 17/03/2025, facendo seguito alla richiesta di proroga acquisita in pari data al prot. n. 0008776 finalizzata a riscontrare la richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. n. 0005578/2025, l'A.C. ha concesso al Proponente ulteriori sessanta giorni rispetto alla precedente scadenza fissata, stabilendo quale nuovo termine il 18/05/2025.
- Con nota registrata al prot. provinciale n. 0016222 del 19/05/2025, la "CRIAN LAVORI SRL" ha trasmesso - per il tramite del Professionista incaricato - le proprie controdeduzioni/chiarimenti alle evidenze rilevate da ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota n. 0004620/2025, nonché alle richieste della Provincia di Brindisi di cui alla nota prot. n. 0005578/2025; inoltre, la Società, ha richiesto espressamente all'A.C. di non pubblicare, per ragioni di privacy, alcuni degli allegati inviati con la citata nota di chiarimenti.
- Con nota registrata al prot. n. 0018088 del 03/06/2025, la Provincia di Brindisi - al fine di poter adottare le determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi circa l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la "realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006" - ha richiesto entro il termine ivi indicato:
 - ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi, il proprio parere conclusivo a valle di tutta la documentazione prodotta dalla Società;
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, il parere definitivo in relazione al riscontro fornito dal Proponente rispetto alla richiesta della Provincia di Brindisi di cui al punto 6) della nota prot. n. 0005578/2025
 - il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 2 delle NTA del PPTR.

Con la medesima nota prot. n. 0018088/2025 è stato fatto presente altresì che *"in riferimento al procedimento in questione, in caso di dissensi o atti di assenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a partecipare alla eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno 27/06/2025, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto Proponente. La predetta riunione sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente ai fini dello svolgimento e sarà cura della scrivente comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti"*.

- Con nota prot. n. 0087585 del 19/06/2025, acclarata al protocollo provinciale in pari data al n. 0020395, il Settore n. 5 – Ambiente, Igiene Urbana, Demanio costiero e Paesaggio – del Comune di Brindisi ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 81305 del 07/08/2024 che, dagli accertamenti effettuati, non risulta sia stata mai acquisita agli atti della Provincia di Brindisi; il predetto parere prot. n. 81305/2024, a richiesta dell'Ufficio procedente, è stato acquisito a mezzo e-mail in data 25/06/2025 e riporta le seguenti osservazioni:
 - *Non emerge in maniera chiara se la destinazione d'uso specifico dell'immobile, per l'impiego quale impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, assegnata ed individuata da parte del Consorzio ASI, sia compatibile con le attività che si intenderebbero svolgere, anche in relazione all'adiacenza con l'abitato urbano.*
 - *Non sono adeguatamente considerati e valutati dal proponente tutti gli aspetti ed impatti ambientali anche relativamente alla fase di output - uscita del sottoprodotto nella gestione complessiva dell'impianto fino alla destinazione finale EoW dall'impianto, (emissioni in atmosfera, polveri, rumori, vibrazioni, traffico indotto ecc.) , oltre alla relazione della prossimità ad aree residenziali e siti sensibili presenti nelle vicinanze (istituti scolastici); tanto scaturisce dalla valutazione dei significativi quantitativi di rifiuti a regime dichiarati in ingresso quotidiano (1500 t/giorno) ed potenziale correlata fase di uscita, che necessitano di essere debitamente valutati. Per quanto attiene la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente*

in acustica ambientale, si richiede voler riconsiderare in ordine alla implementazione e generazione di rumorosità complessiva dall'opificio derivante dai mezzi d'opera in attività di input e output dei rifiuti con particolare riguardo alla propagazione dei rumori in facciata degli edifici scolastici presenti nelle adiacenze; a tal proposito ci si rimette anche alle valutazioni di codesta Provincia per quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 3/2002.

- *Non risultano adeguatamente chiarite ed esplicitate in dettaglio la modalità di gestione del rifiuto in R5 – EoW in uscita.*
- *Pur rilevando che il proponente considera l'eventuale presenza di materiali radioattivi nei fanghi di siderurgia, attraverso indagini ed analisi periodiche, non viene prevista la presenza di un rilevatore fisso di sorgenti radioattive, da installare all'ingresso dell'impianto, che possa monitorare tale fattispecie, per ogni carico di rifiuti all'ingresso dell'impianto. Tanto si rende necessario, in considerazione della vicinanza dell'opificio all'area residenziale/abitato ed al fine di prevedere ogni idonea tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dal d.lgs. n. 81/2008. A tal fine quindi ed in ogni caso si ritiene inoltre necessario prevedere oltre all'installazione della strumentazione di rilevazione e misurazione, l'adozione di idonea procedura operativa con l'assistenza nella gestione delle attività di controllo in registrazione, sotto la guida e responsabilità di Esperto di Radioprotezione.*
- Con nota N.0037931/2025 del 24/06/2025 acquisita in pari data al prot. n. 0020811, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha espresso *"... valutazione positiva relativamente ai punti 1-3-4-5-6. Riguardo la gestione delle acque meteoriche, salvo diverse indicazioni e valutazioni dell'A.C., si ribadiscono le considerazioni di cui al paragrafo 2 del presente parere"*.
- Con nota prot. n. 0021227 del 26/06/2025, l'A.C. ha precisato, tra l'altro, che *"In relazione al Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, si rammenta quanto stabilito dall'art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia "I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti" e dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. "Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi"; ne deriva che, non essendo la Provincia di Brindisi delegata ad operare in tal senso per assenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 6, la competenza al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è regionale. Pertanto, al fine di adottare le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi, si rende necessario acquisire tale provvedimento nell'ambito del procedimento in corso e si invita il Proponente a dare evidenza dell'avvenuta presentazione dell'istanza alla competente Sezione della Regione Puglia, specificando lo stato del procedimento; in difetto, non potrà essere definita la procedura de quo con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale"*. Contestualmente, la Provincia di Brindisi ha richiesto alla società di riscontrare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, la nota trasmessa dal Comune di Brindisi di cui al protocollo comunale n. 81305/2024 e il parere reso da ARPA Puglia registrato al prot. n. 0020811/2025; richiedendo altresì di:
 - relazionare, ai sensi della L.R. n. 3/2002, sulla propagazione dei rumori in facciata degli edifici scolastici presenti nelle adiacenze dell'opificio in argomento, indicando espressamente la compatibilità (non compatibilità) del progetto proposto rispetto alla presenza dei predetti siti sensibili.
 - Implementare il progetto con l'installazione di un rilevatore fisso di sorgenti radioattive - da installare all'ingresso dell'impianto - che possa monitorare l'eventuale presenza di materiali radioattivi nei fanghi di siderurgia per ogni carico di rifiuti all'ingresso dell'impianto, unitamente alla descrizione della procedura operativa da seguire (eventualmente, con l'assistenza nella gestione delle attività di controllo in registrazione, sotto la guida e responsabilità di Esperto di Radioprotezione).
 - Adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto al punto 2 del parere ARPA Puglia prot. n. 0020811/2025.

Nella medesima nota prot. n. 0021227/2025, inoltre, l'A.C. ha ritenuto di "... non dover confermare la riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 prevista per il 27/06/2025".

- L'A.C., con nota prot. n. 0023667 del 17/07/2025, avendo preso atto di quanto asserito dal Proponente nei documenti "Lettera CRIAN di riscontro alla Nota prot. N. 0021227 del 26.06.2025_rev.02_AMBX.pdf", "Allegato 5 - Esclusione procedimento accertamento compatibilità paesaggistica_signed.pdf" e "Allegato 6 - Nota Legale redatta dallo Studio Ambientalex.pdf" registrati al prot. n. 0022672 del 09/07/2025 secondo cui tra l'altro "... il progetto CRIAN non deve essere soggetto ad alcun accertamento di natura paesaggistica", ha richiesto alla competente Sezione della Regione Puglia di fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, il proprio parere in merito, precisando tra l'altro che "... in caso di mancato riscontro, la questione si intenderà definitivamente conclusa coerentemente con le disposizioni normative innanzi richiamate"; alla predetta nota non ha fatto seguito alcun contributo da parte della Regione Puglia.
- Con nota acquisita al prot. provinciale n. 0023803 del 18/07/2025, il Professionista incaricato dalla Società ha trasmesso il documento "Allegato 2 - Lay out impianto di recupero con gestione acque meteoriche - CRIAN S.r.l. rev. 01.07.2025-signed (2).pdf" così come richiesto dalla Provincia di Brindisi con la suddetta nota prot. n. 0023667/2025.
- Con nota registrata al prot. n. 0030020 del 24/09/2025, la Società ha sollecitato la Provincia di Brindisi "... a voler procedere con l'immediata adozione e pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, dandone cortese comunicazione alla scrivente".

Considerato che:

- Con nota prot. n. 0030884 del 01/10/2025, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi asincrona con cui è stato stabilito che, al fine di poter chiudere definitivamente i lavori della stessa, per l'espressione del relativo giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in questione, si rendeva necessario acquisire in modo certo e definitivo:
 - parere/provvedimento in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente da parte del competente Servizio della Regione Puglia in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia "I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti" e dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.;
 - ulteriori specificazioni da parte del DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia circa la condizione in uscita del prodotto da considerare quale "EoW", anche con riferimento al decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'ex ILVA di Taranto.

Pertanto, l'Autorità Competente ha assegnato al Proponente il termine massimo di trenta giorni dalla notifica del verbale affinché provvedesse alla presentazione dell'istanza relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica presso il competente Servizio della Regione Puglia e per fornire, in relazione agli usi nei cicli produttivi indicati in progetto, eventuali e ulteriori integrazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al codice EER 10.02.14; contestualmente ha invitato ARPA Puglia - DAP di Brindisi e la competente Sezione della Regione Puglia a trasmettere le dovute proprie determinazioni nei successivi trenta giorni per consentire l'adozione delle determinazioni conclusive riferite all'istanza in questione.

- Con nota acclarata al prot. n. 0034303 del 29/10/2025, chiedendo espressamente che "... la documentazione allegata, non venga pubblicata trattandosi di materiali contenenti informazioni riservate e riferite a processi industriali, la cui diffusione potrebbe risultare lesiva della riservatezza aziendale e della privacy della Società scrivente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.", la Società ha trasmesso alla Provincia di Brindisi e agli Enti interessati il proprio riscontro alla suddetta nota prot. n. 0030884/2025, allegando altresì l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica indirizzata alla Sezione Paesaggio della Regione Puglia.
- Con nota N.0072347/2025 del 01/12/2025 acquisita in pari data al prot. n. 0037839, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha fornito il proprio riscontro rispetto alla nota di cui al prot. n. 0030884/2025, proponendo all'A.C. di inserire nel provvedimento autorizzativo le prescrizioni ivi indicate.

- Con nota registrata al prot. n. 0037952 del 02/12/2025, la Provincia di Brindisi ha richiesto al Proponente di produrre, nelle more dell'espressione definitiva sull'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della competente Sezione della Regione Puglia ed entro il termine di quindici giorni, formale accettazione delle prescrizioni stabilite da ARPA con la predetta nota prot. n. 0037839/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 0039091 del 11/12/2025, nel riscontrare la nota provinciale di cui al prot. n. 0037952/2025 (ovvero quella di ARPA Puglia – DAP Brindisi di cui al prot. n. 0037839/2025), la "CRIAN LAVORI SRL" si è mostrata disponibile ad accogliere le proposte avanzate dall'Agenzia nell'ambito dell'ultimo parere reso, fatta eccezione per alcuni aspetti per i quali ha precisato che:
 - *Non si può accogliere la proposta di ARPA nello stabilire un termine di "scadenza" al prodotto "EoW" – certificato, essendo tra l'altro sottoposto – come richiesto dalla stessa ARPA Puglia – alla verifica analitica prevista nell'Allegato 3 del Parere Tecnico sull'assoggettabilità al Regolamento REACH. Tale controllo, obbligatorio per ciascun lotto di produzione è stato già recepito nella procedura interna aziendale, che garantisce in modo oggettivo e documentato, la stabilità chimica e le caratteristiche prestazionali, rendendo del tutto ingiustificata l'introduzione di un limite temporale di "validità".*
 - *La nuova condizione richiesta di fissare un limite di concentrazione al parametro Cianuri, pari a 0,1 mg/kg, non è applicabile al caso di specie poiché non appartiene alla normativa EoW né alla disciplina del recupero dei rifiuti. Tale valore deriva esclusivamente dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativo ai requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica (test di eluizione UNI EN 12457). Il limite si applica esclusivamente ai rifiuti destinati a smaltimento in discarica, non ai rifiuti destinati a operazioni di recupero R5. Come esposto, il parametro Cianuri è stato discusso ed approvato in sede di Conferenza dei servizi sull'EoW in data 24.06.2025 che ha portato alla decisione finale di inserirlo (solo) come parametro all'interno del protocollo analitico sulla gestione del rifiuto in ingresso senza fissare alcun limite di riferimento, proprio in quanto non previsto da alcuna norma EoW né necessario ai fini della tutela ambientale per il ciclo di destino del prodotto ... OMISSIS ... In aggiunta, il parametro Cianuri risulta non pertinente per i diversi campi d'impiego finali del prodotto EoW ovvero esclusivamente in cicli produttivi industriali (cementifici, laterizi, conglomerati bituminosi e calcestruzzi) nei quali le condizioni termiche o in matrice cementizie chiuse ed inertizzati, garantiscono la totale neutralizzazione di eventuali componenti residue.*
- Con nota n. .0048193/2026 del 29/01/2026, acclarata al prot. n. 0003241 del 29/01/2026, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - della Regione Puglia ha trasmesso, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR, il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 25 del 29/01/2026.
- Con PEC del 30/01/2026, registrata in pari data al protocollo provinciale n. 0003353, la Società ha trasmesso "integrazione tecnica volontaria", allegando anche una relazione relativa alla:
 - individuazione di un valore di riferimento tecnico per il parametro "Cianuri", definito in coerenza con il quadro normativo europeo REACH-CLP e con la Scheda di Sicurezza del materiale oggetto di recupero;
 - definizione di un criterio gestionale temporale relativo alla permanenza del materiale End of Waste prima dell'utilizzo finale.

Richiamata la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, dalla quale si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito.

L'IMPIANTO

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità pari a 1.500 t/giorno, mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nella zona industriale di Brindisi alla Via E. Fermi (civici 15 e 17), in un'area identificata dal vigente PRG comunale come Zona D3 – Industriale Produttiva (ASI), distinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 55, particella n. 479 di proprietà della "NA.ME. S.r.l." e affidata in locazione

alla stessa Società istante. L'area in cui insiste l'opificio esistente, interamente recintata con muro di altezza non inferiore a 2 m, si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa 1.895 mq, di cui:

- 1.578 mq di superficie coperta costituita da capannone industriale di altezza pari a circa 13 m, uffici e servizi, completo in ogni sua struttura e pavimentato con calcestruzzo industriale perfettamente impermeabile;
- 32 mq di superficie attrezzata a verde;
- 285 mq di superficie impermeabilizzata, interessata dal transito, parcheggio autovetture e area di manovra.

Il progetto non prevede la realizzazione di alcun manufatto se non la rimodulazione degli spazi interni all'opificio esistente attraverso la realizzazione di setti divisorii da realizzarsi con blocchi del tipo "qblock" privi di fondazione e la sostituzione dei portali di accesso al capannone con sistemi di apertura e chiusura automatizzati (cfr. pag. 100/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m").

Nello specifico, trattasi di un unico rifiuto identificato dal codice EER 10.02.14 "fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13" rinvenuti da impianti siderurgici, la cui attività di recupero ha lo scopo di ottenere un prodotto "EoW" (MPS da impiegarsi in edilizia come additivo quale "Ossido di Ferro" destinato alla produzione di cemento, conglomerati cementizi e laterizi). Il rifiuto si presenta nello stato fisico solido di colore grigio con tonalità di rosso con caratteristiche granulometriche pari ad una sabbia grossolana e, considerando che nel luogo di produzione viene stoccato all'aperto, l'esposizione alla variazione del tasso di umidità atmosferica ed agli eventi meteorologici porta all'aggregazione di tali materiali, in blocchi più grossolani. Il rifiuto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 e non contiene sostanza vPvB (very Persistent very Bioaccumulative - sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili) e PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche). Il rifiuto non presenta alcun rischio d'infiammabilità e autocombustione essendo un classico materiale inerte (cfr. da pag. 92/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m").

I quantitativi di rifiuto che si intendono gestire sono i seguenti:

- Codice EER rifiuto: 10.02.14
- Peso specifico medio: 2 t/mc
- Operazione di recupero: R13-R5
- Capacità giornaliera di ritiro: 500 t/giorno
- Capacità giornaliera di recupero: 1.500 t/giorno
- Capacità di stoccaggio/messa in riserva istantanea (R13): 1.500 t / 750 mc
- Potenzialità annua R5: 127.500 t
- Capacità di stoccaggio istantanea prodotto (EoW): 1.500 t / 750 mc

L'attività di recupero prevede le seguenti fasi (cfr. da pag. 93/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"):

- **Verifica analitica del rifiuto alla fonte:** Il rifiuto in oggetto, prima dell'affidamento a terzi è sottoposto, a cura del produttore e presso il sito dello stesso, a preventiva ed accurata verifica chimico-fisica e radiometrica su lotti da 6.000 t circa, al duplice scopo di:
 - Classificazione del rifiuto ed attribuzione del corretto codice EER;
 - Verificare la conformità/ idoneità dei Fanghi Siderurgici alla destinazione programmata di recupero diretto (R5) con produzione di EoW da destinare come MPS al ciclo produttivo del cemento, conglomerati e dei laterizi/fornaci, attività eseguita da laboratorio accreditato.Solo ad esito positivo delle indagini di cui sopra, si procederà al ritiro del rifiuto con l'attività di carico e trasporto fino all'impianto di recupero autorizzato.
- **Conferimento del rifiuto:** il conferimento potrà avvenire sia a cura della stessa Società Proponente attraverso raccolta e trasporto con mezzi propri che a cura di altre organizzazioni pubbliche e/o private. Il conferimento del rifiuto con il codice EER 10.02.14 avviene su gomma

attraverso l'ausilio di automezzi dotati di copertura mobile di portata media pari a 30 t il cui peso è certificato a cura del produttore in uscita dall'impianto di produzione; il rifiuto accompagnato da FIR in ingresso all'impianto di recupero, scaricato in apposita area (box omologa) sarà sottoposto alla procedura di omologazione.

- **Verifica quali-quantitativa (omologa) per l'ammissibilità presso l'impianto:** nella procedura di omologa rifiuto, il soggetto che conferisce (produttore, detentore o intermediario) indica su apposita modulistica e allega alla richiesta le seguenti informazioni: classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l'impianto con riferimento ai codici EER; quantitativo di rifiuto che si intende conferire; frequenza presunta dei conferimenti; modalità di conferimento; quantità prevista in occasione di ogni conferimento; certificato di analisi relativo alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto comprensiva di analisi radiometrica; certificato di analisi di composizione secondo i requisiti necessari all'idoneità quale EoW. La richiesta di omologazione sarà accompagnata da un campione significativo del rifiuto e relativa analisi di composizione, secondo i parametri/specifiche riportati nella "scheda prodotto".

Solo a questo punto, verificata la provenienza, le caratteristiche chimico-fisiche-radiometriche del rifiuto, l'assenza di sostanze e/o materiali inquinanti, la verifica di corrispondenza tra il codice CER del rifiuto conferito ed i codici CER autorizzati, eventuali ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, si decide di ammettere (non ammettere) il rifiuto al conferimento in impianto, ovvero richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a quanto indicato nella richiesta di omologazione. Accertata l'ammissibilità al conferimento in impianto, quindi omologato il rifiuto, si comunica al Produttore/Detentore o Intermediario le frequenze di accettazione e i quantitativi accettabili per ciascun conferimento. La titolarità del rifiuto resta del produttore/detentore sino al momento della formale accettazione del carico.

- **Messa in riserva del rifiuto (R13):** terminate le operazioni di omologazione, il rifiuto viene conferito nelle relative aree di messa in riserva (baia 1-2-3), stoccato in cumuli per un quantitativo massimo di circa 1.500 t pari a circa 750 mc; tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti sono individuabili mediante idonea etichettatura recante l'indicazione del rifiuto stoccato.
- **Attività di recupero R5 di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006:** sebbene i processi di macinazione e vagliatura vengano realizzati alla fonte e a cura del produttore del rifiuto, considerando che detti rifiuti vengono stoccati all'aperto, l'esposizione alla variazione del tasso di umidità atmosferica ed agli eventi meteorologici porta alle volte all'aggregazione di tali materiali in blocchi, pertanto l'attività di recupero (R5) consisterà nel:
 - Controllo sul rifiuto omologato dei parametri chimici di cui alla "scheda prodotto" e quindi, a seconda degli stessi, destinarlo al riutilizzo quale MPS in edilizia come additivo quale "Ossido di Ferro" (Tabella A della "scheda prodotto") e/o per la produzione di cemento, conglomerati cementizi e laterizi (Tabella B della "scheda prodotto");
 - Macinazione e vagliatura per raggiungere la granulometria desiderata (sabbia grossolana), attraverso l'utilizzo di un impianto modello CENTAURO L 120.56 APR prodotto dalla CAMS Srl. Il materiale lavorato sarà sottoposto ad un controllo/verifica chimico-fisica dei parametri di conformità previsti sul prodotto EoW, compiuto su singoli lotti da 500 t (cfr. pag. 7/10 di "4. Integrazione riscontro nota ARPA prot. 0030542 del 30.09.2024.pdf").

Al termine della suddetta attività, si otterrà un prodotto EoW – denominato "Iron Oxide Technical" - certificato da laboratorio esterno con giudizio di idoneità/conformità e si provvederà alla sua commercializzazione come additivo (MPS) impiegato nel ciclo produttivo industriale. Sarà rilasciata al cliente finale una dichiarazione di conformità sul quantitativo/lotto commercializzato.

Il prodotto EoW trova applicazione come Ossido di Ferro (Iron Oxide Technical) quale additivo da impiegare nel:

- *Ciclo produttivo del clinker di cemento portland, produzione di calcestruzzo, conglomerati di cemento, produzione di aggregato artificiale e manufatti in cemento per l'edilizia*, nel rispetto dei parametri indicati nella seguente Tabella A della "scheda prodotto" (parametri di conformità del prodotto EoW).
- *Ossido di ferro quale additivo, da impiegare nel ciclo produttivo dei laterizi nelle fornaci, produzione di guaine e malte bituminose*, nel rispetto dei parametri indicati nella seguente Tabella B della "scheda prodotto" (parametri di conformità del prodotto EoW).

Nella documentazione registrata al prot. n. 0016222/2025, la Società ha illustrato la dislocazione delle sostanze adsorbenti previste - "Densorb" - per fronteggiare eventuali sversamenti accidentali.

MEZZI E ATTREZZATURE AZIENDALI

Nell'ambito dei processi aziendali non è previsto l'utilizzo di alcuna apparecchiatura/strumentazione, se non le macchine d'opera per la movimentazione interna del rifiuto/materia prima seconda (cfr. pag. 99/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"); per tali attività è previsto l'utilizzo di:

- Escavatore 200 q.li – VOLVO;
- Pala gommata modello cat 966;
- Impianto di macinazione e vagliatura modello CENTAURO L 120.56 APR prodotto dalla CAMS Srl.

EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI

Sulla base della zonizzazione acustica effettuata dal Comune di Brindisi, il sito in oggetto ricade a cavallo delle classi VI e V di destinazione d'uso del territorio di riferimento. Dall'elaborato "*Valutazione previsionale impatto acustico rev. del 04/11/2024*", si evince tra l'altro che "*... non sono rilevabili criticità tali da implicare l'adozione di provvedimenti di contenimento del rumore, premesso che i mezzi meccanici in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature, così come recepite dalla legislazione italiana*" (cfr. pag. 37/42 dello stesso documento).

COMPONENTE ARIA

Nell'ambito delle attività in progetto, le emissioni in atmosfera identificabili come diffuse saranno imputabili alle attività di:

- Scarico e movimentazione del rifiuto per la messa in riserva e per l'alimentazione dell'impianto di macinazione e vagliatura, sebbene il rifiuto in oggetto presenti un contenuto di umidità compresa tra il 10-20%;
- Macinazione e vagliatura del rifiuto attraverso l'impianto CENTAURO L 120.56 APR;
- Combustione di gasolio dei mezzi di trasporto e movimentazione dei materiali;
- Movimentazione interna del EoW a seguito dell'attività di recupero e dal carico della MPS per il conferimento presso gli impianti di riutilizzo.

Al fine di mitigare l'aspetto in questione e ridurre quindi l'innalzamento di polveri sospese, l'impianto sarà dotato di un sistema di abbattimento ad acqua nebulizzata. Il sistema prescelto, fornito dalla Euro-Cooling Srl, produce un'alta concentrazione di goccioline di nebbia da 10 micron avente capacità di attrarre ed inglobare le particelle di polvere PM10 e più piccole evitandone l'innalzamento e la diffusione; il sistema è progettato e collaudato per rimuovere efficacemente particelle di polveri respirabili da 0.1 a 1000 micron (cfr. pag. 145/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m").

AMBIENTE IDRICO

Per quanto riguarda la componente idrica e i rischi ambientali sulla stessa, considerato che tutti i processi aziendali avvengono all'interno del capannone esistente su pavimentazione perfettamente impermeabilizzata e realizzata in conglomerato cementizio, che non vengono impiegate acque di processo, che il sito in questione risulta privo di compluvi idrici nelle immediate vicinanze (non ricadendo

in area a “pericolosità idraulica”), che le acque meteoriche di dilavamento di pertinenza del piazzale antistante gli accessi al capannone - utilizzato esclusivamente come area di manovra e realizzato in conglomerato bituminoso impermeabile - vengono intercettate dal canale di drenaggio ed avviate ad impianto di trattamento per poi essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo (giusto P.D. n. 118 del 23/11/2020 intestato in capo al proprietario dell’immobile – cfr. pag. 143/164 di “2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m”), si ha un improbabile e/o assente rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Nel documento “Allegato 1 -R4. Relazione Geologica-Idrogeologica-Tecnica ACQUE METEORICHE rev. 01.07.2025-signed.pdf” acquisito al prot. n. 22672/2025 e trasmesso dal Proponente a seguito dei rilievi di ARPA Puglia di cui al prot. n. 0020811/2025, viene riportato che:

- *Si è prescelta quale ipotesi progettuale quella di gestire le acque meteoriche in oggetto come da art. 5 comma 2, quali acque meteoriche di dilavamento, ossia attraverso un impianto con funzionamento in continuo sulla base della portata stimata, secondo le caratteristiche pluviometriche dell’area da cui dilavano, per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.*
- *Il sistema di trattamento in oggetto è composto dalla Sezione di grigliatura, Sezione di accumulo acque meteoriche di prima pioggia, Sezione di dissabbiatura e Sistema di smaltimento/opera di restituzione.*
- *Le acque di prima pioggia attraverso un pozzetto scolmatore, saranno immagazzinate in una o più vasche a perfetta tenuta stagna avente volume complessivo a titolo del tutto cautelativo pari a 1,50 m³ da cui, entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico, classificate come rifiuti saranno gestiti ai sensi della Parte Quarta Titolo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e opportunamente caratterizzate, verranno conferiti presso centri autorizzati.*
- *Nell’ambito dei processi aziendali non si utilizza alcuna risorsa idrica.*
- *Il sistema di trattamento risulta interamente realizzato e non prevede alcun accumulo finalizzato al riutilizzo delle acque meteoriche, e la cui realizzazione necessiterebbe di opere edili più impattanti dei relativi benefici ambientali.*
- *Sia le piccole dimensioni della superficie scolante che non garantirebbe una significativa riserva idrica, che le piccole dimensioni l’area attrezzata a verde, non giustificano la realizzazione delle opere di cui al punto precedente.*
- *Sulla base delle caratteristiche geo litologiche, stratigrafiche, idrografiche, idrogeologiche dell’area, lo smaltimento delle acque di dilavamento rivenienti da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne e piazzali dell’impianto in oggetto, preventivamente trattate potrà avvenire su suolo, mediante l’adozione di un “bacino drenante” ... OMISSIS ... Ponendo quindi un coefficiente di permeabilità Ks pari a $2,5 * 10^{-4}$ m/sec pari a 0,9 (m/h), otteniamo una superficie di disperdente (Sd) necessaria allo smaltimento delle portate sopra riportate pari a: $Sd1 = Q_{max}/Ks = 9,2 / 0,9 = 10,2$ mq.*
- *Quindi, ponendo come condizione una profondità pari a circa 0,50 mt dal p.c., necessari a raggiungere il deposito caratterizzato dalla permeabilità di progetto adatto allo scopo e considerando che, nell’area indagata, il livello piezometrico della falda sotterranea giace a profondità compresa tra $5 \div 5,5$ mt dal p.c., l’opera è costituita da n° 1 bacino drenante avente le seguenti dimensioni: profondità 1,5 mt; larghezza pari a 1,00 mt; lunghezza pari a 2,50 mt. Il tutto riempito di pietrame calcareo (pezzatura 40/70) su cui sarà posto in opera una condotta drenante di diametro \varnothing 200 mm o superiore opportunamente fessurata che, sistemata al centro del letto di pietrisco, con pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%, dovrà essere avviluppata da una massa ghiaiosa con elementi di pezzatura da $5 \div 10$ cm. Gli scavi come sopra dimensionati, posti ad una profondità massima complessiva pari a 2,00 mt dal p.c., assicura la dispersione al di sopra del livello di massima escursione delle acque sotterranee con un franco di sicurezza superiore ad 1,5 mt al fine di garantire la salvaguardia qualitativa delle stesse. Si riportano le coordinate geografiche, secondo il sistema UTM - WGS84, del punto di scarico ubicato nel foglio di mappa n° 55 particella n° 479: Latitudine: 749975 m E, Longitudine: 4502075 m N.*

Le acque di approvvigionamento sono (cfr. pag. 143/164 di “2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m”):

- quelle utilizzate per scopi igienico sanitari, per gli uffici e per l'abbattimento delle polveri che avviene attraverso la rete idrica di distribuzione di acqua collegata direttamente alla rete consortile per un consumo stimato di 900 mc/anno;
- quelle per il consumo umano/fisiologico per il quale si utilizzano bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile reperibili sul mercato.

In relazione alla gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche, il Proponente ha dichiarato che *"l'opificio in oggetto fa parte di un lotto le cui acque reflue vengono conferite al servizio di pubblica fognatura gestita dall'AQP autorizzato con unico contratto servizio attualmente intestato alla NOVUS S.r.l. affittuaria del capannone adiacente (al civico 18) – si allega alla presente contratto di servizio ed ultima bolletta pagata"*.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Considerato che tutti i processi aziendali avvengono all'interno del capannone esistente (quindi in ambiente confinato) su pavimentazione impermeabile realizzata in conglomerato cementizio, che lo stesso non prevede la realizzazione di alcun manufatto (se non la rimodulazione degli spazi interni), che le attività non prevedono l'impiego di acque di processo e che l'unico rifiuto si presenta allo stato solido, in fase di esercizio e gestione dell'impianto, una contaminazione del suolo e sottosuolo potrebbe potenzialmente verificarsi solo a seguito di rilascio accidentale di sostanze inquinanti per rottura dei mezzi utilizzati in fase di trasporto, movimentazione interna e lavorazione dei rifiuti, che comunque restando confinati all'interno del capannone saranno sottoposti a immediata rimozione per mezzo di terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti da tenere dislocate nelle zone più nevralgiche dello stabilimento. Le predette sostanze assorbenti saranno successivamente smaltite ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. pag. 144/164 di *"2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"*).


VIABILITÀ E TRAFFICO INDOTTO

L'impianto risulta agevolmente raggiungibile attraverso la viabilità esistente, la Via E. Fermi percorsa in direzione sud-est permette di raggiungere la via G. Natta prima e la E90 per poi immettersi sulla SS n. 613 "Brindisi-Lecce" con un percorso complessivo di circa 3,3 km con un tempo di percorrenza di 3,3 minuti dalla SS 613 all'impianto e 2,5 km con un tempo di percorrenza di 3 minuti dall'impianto verso la SS 613. Nel caso in cui la MPS dovesse essere spedita via mare attraverso attracco sulla banchina di Costa Morena Est, il percorso previsto è raggiungibile attraverso Via E. Fermi, Via Maiorana, Via A. Einstein, Banchina Costa Morena Est per una lunghezza complessiva di circa 4,1 km con un tempo di percorrenza di 5 minuti da e verso l'impianto (cfr. pag. 150/164 di *"2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"*).

Per quanto attiene al traffico veicolare indotto, il Proponente illustra il seguente calcolo (cfr. pag. 151/164 di *"2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"*). Prevedendo una capacità giornaliera di ritiro dell'impianto pari a 500 t e una capacità di carico medio di un autocarro pari a 30 t, a regime, si avranno n. di automezzi/giorno pari a 17 ($500/30=16,7$) che distribuiti nelle 8 ore lavorative comportano circa 2 automezzi/ora in ingresso ed altrettanti (gli stessi che arrivano e ripartono) in uscita dall'impianto. A quanto esposto si aggiunge il traffico leggero dei dipendenti per un incremento totale del tutto cautelativo di circa n. 4 autovetture/giorno, per un totale di meno di 3 automezzi/ora. Si avrà quindi un sensibile aumento del traffico indotto pari in media a 21 mezzi al giorno (cfr. pag. 154/164 di *"2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m"*).

SITI SENSIBILI

L'opificio in esame, pur essendo ubicato in zona industriale, ricade a meno di 1 km da n. 3 strutture scolastiche:



Il tecnico incaricato dalla Società ha preso in considerazione i soli aspetti ambientali valutati come significativi ed i relativi impatti negativi, considerando quale bersaglio i siti sensibili più prossimi all'area interessata dal progetto ed estendendo le proprie considerazioni anche per siti sensibili maggiormente lontani (uso e contaminazione di suolo, sottosuolo e falda sotterranea; scarichi idrici; emissioni in atmosfera; rumore e vibrazioni; aspetti legati al traffico e la viabilità; rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza; salute pubblica) - cfr. pag. 18/30 di "1. R10 - Relazione tecnica DGP n. 33 del 04.11.2024.pdf.p7m". A titolo esemplificativo, in relazione alle emissioni in atmosfera, il Professionista dichiara che "... si può ritenere che l'impatto su detta matrice possa ritenersi trascurabile/nullo e che eventuali dispersioni di polveri non coinvolgono o coinvolgono solo marginalmente i bersagli individuati, considerando inoltre che lungo la direzione degli stessi non sono presenti ulteriori siti sensibili a distanza inferiore ad un chilometro" - (cfr. pag. 20/30 di "1. R10 - Relazione tecnica DGP n. 33 del 04.11.2024.pdf.p7m").

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE

Il Proponente ha dichiarato anche che:

- in relazione al P.P.T.R., l'area in esame non risulta interessata da particolari tutele da prendere in considerazione (componenti geomorfologiche, componenti idrologiche, componenti botanico-vegetazionali, componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, componenti culturali e insediative, componenti dei valori percettivi) – cfr. pag. 22/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. della Regione Puglia, l'area interessata dalle opere in progetto non ricade nelle aree di cui agli artt. 7-8-9-13-14-15 delle NTA; dall'analisi della carta idro-geomorfologica della Regione Puglia allegata al P.A.I., l'area interessata dalle opere in progetto non ricade nelle aree di cui agli artt. 6-10 delle NTA; dall'analisi delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni allegate al P.G.R.A. della Regione Puglia, l'area interessata dalle opere in progetto non ricade neanche parzialmente in aree identificate a pericolosità e rischio alluvioni - cfr. da pag. 24/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- L'intervento in progetto non rientra tra le aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia - cfr. da pag. 26/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- Con riferimento al PTA, l'attività in esame non rappresenta un elemento di criticità in relazione all'aspetto considerato e tantomeno per la falda sotterranea il cui livello statico si attesta ad una profondità superiore a 6 mt dal p.c. - cfr. da pag. 33/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".

- L'area interessata dall'intervento progettuale non ricade in alcuna delle aree di protezione perimetrale del Piano Faunistico – Venatorio regionale - cfr. da pag. 36/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- L'area in cui è prevista l'attività risulterebbe classificabile come "PREFERENZIALE", sicché il progetto in essere può essere considerato coerente e conforme a quanto stabilito dal PGRS - cfr. da pag. 60/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- Il lotto, sebbene ubicato in zona D3, è posto ad una distanza inferiore ad 1 km da siti sensibili, pertanto è stata espletata come da R10-Relazione tecnica DCP n. 33/2024 una valutazione tecnica atta a verificare e garantire i livelli di sicurezza, tutela ambientale e della salute pubblica - cfr. pag. 83/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- L'area oggetto di intervento non rientra nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi - cfr. pag. 88/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- L'area dove si colloca l'impianto oggetto d'intervento non presenta caratteri storico-architettonici di rilievo. La zona in esame, a carattere predominante di tipo produttivo industriale-artigianale, morfologicamente pianeggiante, non presenta a breve distanza particolari elementi di valore paesaggistico-culturale tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - cfr. pag. 132/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- Il sito in oggetto non rientra all'interno di alcuna ZPS, SIC, zona floristica e faunistica protetta, né interessata da divieto di caccia - cfr. pag. 142/164 di "2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m".
- Esistono società che hanno manifestato la seria disponibilità all'approvvigionamento/acquisto del materiale EoW non appena l'impianto sarà autorizzato ed in esercizio in quanto al fine di poter ricevere una LOY (lettera di manifestazione d'interesse) risulta indispensabile omologare (presso il Cliente Finale) una campionatura del lotto che sarà fornito - cfr. pag. 4/10 di "4. Integrazione riscontro nota ARPA prot. 0030542 del 30.09.2024.pdf".
- L'attività di recupero della tipologia di rifiuto con EER 10.02.14 proveniente dal settore Siderurgico/Metallurgico è ampiamente sviluppata sul territorio sia Nazionale che Estero. In Italia vi sono diversi impianti ubicati al Nord Italia che dal processo di recupero dei Fanghi Siderurgici ottengono un prodotto EoW destinato al mercato del Cemento e dei Laterizi.

Preso atto delle ulteriori dichiarazioni rese dalla Società nell'ambito del procedimento *de quo*, riportate nel documento:

- "4. Integrazione riscontro nota ARPA prot. 0030542 del 30.09.2024.pdf" (prot. n. 35758/2024), in cui viene specificato che:
 - l'ossido di ferro (III) (Fe₂O₃) come materia prima, trova applicazione nei seguenti settori: pigmento (l'ossido di ferro è ampiamente usato come pigmento in vernici, rivestimenti, e prodotti cosmetici grazie alla sua stabilità e alla sua gamma di colori); industria del cemento, conglomerati e manufatti destinati al settore edile; industria dei laterizi, malte e guaine bituminose; industria siderurgica: Gli ossidi di ferro sono impiegati nella produzione di ferro e acciaio, servendo come materia prima essenziale nel processo di riduzione del ferro; tecnologia ed elettronica: Alcune forme di ossido di ferro sono utilizzate in dispositivi di archiviazione dati, come i nastri magnetici e i dischi rigidi; medicina e salute (l'ossido di ferro trova impiego in ambito medico, ad esempio nelle immagini a risonanza magnetica (MRI), e come agente di contrasto in alcune procedure diagnostiche); il prodotto da recupero EoW trova largo impiego nei mercati dell'industria del cemento, conglomerati e manufatti; nell'industria dei laterizi, malte e guaine bituminose.
 - Non esiste un limite di tempo sullo stoccaggio del prodotto EoW in quanto se il suo stato di conservazione avviene in ambiente asciutto e coperto (ad esempio all'interno di un capannone) le sue caratteristiche prestazionali di prodotto restano inalterate - non mutano - e pertanto non vi è una scadenza temporale.

- Le caratteristiche prestazionali del prodotto EoW denominato “IRON OXIDE TECHNICAL” sono determinate dal mercato produttivo di destino dell’EoW. Non vi sono Norme tecniche Nazionali o dell’UE di riferimento. I requisiti di conformità/idoneità del prodotto che soddisfatti fanno cessare la qualifica di rifiuto, sono attestati da un Laboratorio Chimico, con l’emissione del relativo Certificato di Analisi. La verifica analitica di conformità/idoneità del prodotto EoW è compiuta da un laboratorio esterno, accreditato, attraverso l’emissione di un Certificato di Analisi (RDP) comprensivo di giudizio di idoneità. Secondo quanto previsto dalla normativa EoW, sarà rilasciata al Cliente finale, una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ sul quantitativo/Lotto commercializzato.
- L’unica modalità di prova presente nell’attuale quadro normativo italiano per valutare l’impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente dei prodotti riciclati è costituita dall’esecuzione di un test di cessione (All. 3 del DM 5/2/98) che risulta essere un caso NON APPLICABILE per la destinazione d’uso della sostanza/prodotto EoW ottenuto dal processo di recupero della CRIAN.
- La società CRIAN ha definito, in forma volontaria, un Manuale della Qualità per tutte le procedure gestionali del ciclo produttivo di trasformazione e recupero del rifiuto “Fanghi Siderurgici” con l’ottenimento di un prodotto EoW, di cui prevede dopo l’ottenimento dell’autorizzazione e con l’avvio dell’esercizio, l’accreditamento secondo le Norme ISO 9001 a cura dell’Ente RINA.
- “*Riscontro nota PROVINCIA DI BRINDISI - p_br-REG_UFFICIALE - 5578 - Ingresso -17.02.2025.pdf*” (prot. n. 0016222/2025), anche in relazione a quanto eccepito da ARPA Puglia rispetto alla “*Distanza da siti sensibili*” nel parere di cui al prot. n. 0003110/2025. Nello stesso documento:
 - per quanto attiene alla “gestione delle acque meteoriche”, il Proponente ha dichiarato che “... sarà cura della scrivente provvedere ad adeguare l’impianto esistente aggiungendo a monte del trattamento una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, che in relazione alla superficie scolante in oggetto (285 mq), dovrà possedere a titolo del tutto cautelativo una capacità pari a 1,5 mc (285x0,005). In merito alle acque rivenienti dalle superfici coperte, si rappresenta come il R.R. n° 26/2013 si applichi alle sole acque meteoriche rivenienti da “superfici scolanti” definite alla lettera j) dell’art. 3 ... OMISSIS ... pertanto si ribadisce che dette acque recapitano all’esterno dell’opificio esistente all’interno delle cunette stradali appositamente realizzate, senza subire alcun trattamento e/o accumulo preliminare”.
 - Per quanto concerne l’“End of Waste”, la Società ha allegato il documento “*Art. 208 del D.lgs. 152/06 – Riscontro alle richieste di ARPA Puglia (DAP Brindisi) con nota prot. n. 0003110 del 28.01.2025 sul punto 3) END OF WASTE*”.
 - Rispetto alle “emissioni in atmosfera”, il Proponente ha dichiarato che “... sarà cura della scrivente all’avvio e messa a regime dell’impianto in condizioni di massimo esercizio effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni di polveri diffuse al confine dell’opificio nelle condizioni di massimo utilizzo dell’impianto di macinazione e vagliatura condividendone gli esiti con enti preposti per le opportune valutazioni ed, ove necessario, l’apportamento di eventuali migliorie”.
 - In ordine alla matrice “rumore”, la Società ha dichiarato che “... sarà cura della scrivente all’avvio e messa a regime dell’impianto in condizioni di massimo esercizio effettuare una campagna di misura”.
 - Rispetto a “suolo e acque sotterranee”, pur rimettendosi alla decisione dell’A.C., ha sottolineato che “... tutti i processi aziendali avverranno all’interno del capannone esistente su pavimentazione in calcestruzzo industriale (quindi perfettamente impermeabilizzato), in ambiente confinato ... OMISSIS ... non si utilizzano acque di processo che possano dar luogo a compromissione di suolo, sottosuolo ed acque di falda”.
 - Per quanto attiene alla richiesta avanzata dalla Provincia di Brindisi di relazionare sulle alternative localizzative, la Società ha dichiarato che “*la scelta come sopra giustificata possiede tutti quei requisiti che la precedente versione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali avrebbe definito come PREFERENZIALE in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale*”.

- “Lettera CRIAN di riscontro alla Nota prot. N. 0021227 del 26.06.2025_rev.02_AMBX.pdf” (prot. n. 0022672/2025), con la quale vengono ribadite osservazioni specifiche riguardo la gestione delle acque meteoriche, l’impatto acustico ed altre questioni già ampiamente trattate.

Preso atto altresì:

- che la Società ha prodotto:
 - il Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale;
 - il piano per il ripristino ambientale alla dismissione dell’impianto;
 - ai sensi dell’art. 26-bis del Decreto-Legge n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il Piano di Emergenza Interna Rifiuti (PEIR).
- Dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento in parola.
- Degli esiti della Conferenza di Servizi, le cui riserve si ritengono superate a seguito dell’acquisizione del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 25 del 29/01/2026 adottato, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR, dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - della Regione Puglia.
- Che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi.

Considerato che:

- I possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’esercizio dell’impianto di che trattasi sono i seguenti:
 - incremento del traffico veicolare da e per l’impianto;
 - incremento dell’impatto acustico dell’attività, nelle ore di esercizio degli impianti;
 - aumento del rischio di incidenti e di rilascio di sostanze pericolose sul suolo, a seguito del deposito di rifiuti.
- Le misure adottate per mitigare gli impatti sono indicate principalmente nel “Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale”.

Atteso che:

- il progetto in argomento è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota AOO_169 01/08/2014-0003147 in atti al prot. n. 47007 del 04/08/2014, facendo seguito alla nota prot. n. 6117 del 23/07/2014 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso lo <Schema di decreto ministeriale recante la “determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziari a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano”, ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>;
- il Gestore ha attestato il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (rispettivamente aventi scadenza 12/03/2025 e 13/11/2025) relativamente all’attività di “Costruzione e manutenzione di reti e di impianti di sollevamento idrici e fognanti”: le predette certificazioni non risultano afferenti all’attività di gestione rifiuti e, pertanto, non possono essere considerate ai fini delle riduzioni previste dallo schema di decreto ministeriale;
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione ammontano complessivamente a **€ 1.466.250,00**, considerato che la potenzialità massima annua di rifiuti speciali non pericolosi - operazione R5 - è pari a 127.500 t/a e che la capacità massima istantanea di rifiuti speciali non pericolosi - operazione R13 - è pari a 1.500 t (l’operazione preliminare di recupero è funzionalmente connessa ad una sola operazione definitiva).

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, l’art. 107 con il quale, tra l’altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

- la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011, come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.7 del 26/05/2016, recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 a.e., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.-D.Lgs. n. 152/2006, art.100, comma 3”;
- il Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)”;
- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 11/05/2022 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 19/02/2025 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Precisato che, per la Società “CRIAN LAVORI SRL”, si sono concluse positivamente le verifiche relative al possesso dei requisiti presso la Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno e presso i competenti Uffici del Ministero della Giustizia (Certificato Casellario Giudiziale).

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dal Proponente e dalle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile del Procedimento, di poter accogliere positivamente l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui alle note acquisite al protocollo della Provincia in data 29/03/2024 ai numeri 10667, 10676, 10674 e successive integrazioni, a condizione che vengano seguite le procedure descritte nella documentazione di progetto e che vengano osservate tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità pari a 1.500 t/giorno, mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nella zona industriale di Brindisi alla Via E. Fermi (civici 15 e 17), in un'area identificata dal vigente PRG comunale come Zona D3 – Industriale Produttiva (ASI), distinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 55, particella n. 479 di proprietà della “NA.ME. S.r.l.” e affidata in locazione alla Società istante “CRIAN LAVORI SRL” e, conseguentemente,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la stessa Società “CRIAN LAVORI SRL” (P.IVA: 03131670733), con sede legale in San Giorgio Ionico (TA) alla Via del Tintoretto n. 1, alla realizzazione e alla gestione del predetto impianto, fatte salve le prescrizioni e le condizioni elencate di seguito.

Si dà atto che il Rappresentante Legale della Società “CRIAN LAVORI SRL” è il Sig. Emanuele GERACI.

La validità della presente autorizzazione relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, è pari a **dieci anni** con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento. Ai fini del successivo rinnovo, il Gestore, **almeno sei mesi prima della scadenza**, dovrà inviare a questo Ente apposita istanza ai sensi del dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi.

Il presente provvedimento, corredato degli allegati "A" e "B" costituenti sue parti integranti e sostanziali, viene adottato con l'obbligo da parte del Gestore del rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire conformemente al progetto presentato e approvato con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovrà essere preliminarmente sottoposta a valutazione dell'Autorità Competente.
2. La Società "CRIAN LAVORI SRL" dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e al Dip.to di Brindisi di ARPA Puglia la comunicazione di inizio lavori. Inoltre, **entro 30 (trenta) giorni dal completamento dei lavori**, e comunque prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti, la Società dovrà produrre:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere e degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto, per come integrato dalle prescrizioni del presente provvedimento.
 - Atteso che negli elaborati grafici di progetto (cfr. "*Allegato 2 - Tav. 1 Lay out impianto di recupero e gestione acque meteoriche - CRIAN S.r.l. rev. 07.2025-signed_Marcato.pdf*") non sono rappresentati uffici, spogliatoi, né servizi igienici di pertinenza dell'opificio, mentre nell'elaborato "*2. R2 - Studio di Impatto Ambientale CRIAN S.R.L - rev. 04.11.2024.pdf.p7m*" viene riportato che "*le acque di approvvigionamento sono quelle utilizzate per scopi igienico sanitari, per gli uffici e per l'abbattimento delle polveri che avviene attraverso la rete idrica di distribuzione di acqua collegata direttamente alla rete consortile per un consumo stimato di 900 mc/anno; quelle per il consumo umano/fisiologico per il quale si utilizzano bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile reperibili sul mercato*", la Società dovrà ritrasmettere la planimetria generale aggiornata (comprensiva degli impianti tecnologici) con l'indicazione dei predetti ambienti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; nel merito, si rammenta che, per un impianto di recupero rifiuti, la dotazione degli uffici non è solo una scelta logistica, ma risponde a precisi obblighi normativi legati alla gestione ambientale (es. tenuta e gestione dei registri, archivio documentale per FIR e autorizzazione, registrazione pesature, etc.), alla sicurezza e all'igiene del lavoro secondo quanto previsto dalle rispettive normative di settore (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 81/2008).
 - Il contratto di locazione aggiornato rispetto a quanto già evidenziato dalla Provincia di Brindisi con le diverse note interlocutorie; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto contratto dovrà espressamente indicare l'attività svolta all'interno dell'opificio (gestione di rifiuti non pericolosi attraverso attività di recupero), oltre a prevedere - in relazione a quest'ultima - precise ed esplicite condizioni circa le responsabilità della Società Proponente e del Proprietario del sito in caso di mancato rispetto della normativa in materia ambientale, nonché gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dell'attività. Contestualmente il Gestore dovrà trasmettere l'attestazione di registrazione del suddetto contratto (adeguato) presso l'Agenzia delle Entrate.
 - Il contratto (sottoscritto) di acquisto/noleggio dell'impianto di macinazione e vagliatura previsto per il trattamento del rifiuto - modello CENTAURO L 120.56 APR.
3. **Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, il Gestore dovrà presentare le garanzie finanziarie per un importo pari a **€ 1.466.250,00**, indicando come beneficiario la Provincia di Brindisi, valide per un periodo non inferiore al periodo di vigenza dell'autorizzazione (dieci anni) e prevedere la possibilità di escussione da parte del beneficiario nei due anni successivi alla scadenza; le stesse garanzie, devono essere prestate tassativamente per il tramite di soggetti abilitati ad operare nei confronti di soggetti pubblici ex art. 107 del TUIB. **La mancata presentazione delle garanzie finanziarie nei termini sopra stabiliti determinerà la conseguente decadenza di efficacia del presente provvedimento.**
4. Atteso che, dalla documentazione complessivamente presentata dalla Società, non è stato segnalato alcun evento che abbia potuto determinare contaminazioni del suolo/sottosuolo, si ritiene che il sito in questione possa essere considerato non contaminato. Tali elementi saranno considerati e valutati in sede di dismissione dell'impianto.

5. Il Gestore deve eseguire, secondo le frequenze prestabilite, i monitoraggi e i controlli ambientali indicati nel *“Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale”* (prot. n. 16258/2024), trasmettendo alla Provincia di Brindisi una sintetica relazione elaborata sulla scorta degli esiti di tale monitoraggio **entro il 30 aprile di ogni anno di esercizio**, nonché i dati relativi alla quantità e ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell’anno precedente.
6. La Società deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
 - gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova (relativi alle emissioni diffuse in atmosfera e delle emissioni sonore previste per le campagne monitoraggio, unitamente alla caratterizzazione delle acque meteoriche di prima pioggia da smaltire come rifiuti), sottoscritti e certificati da tecnico abilitato e relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell’ambito dell’attività di autocontrollo, che dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore;
 - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui supporti antivibranti e sui componenti dell’impianto di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori.
7. La Società dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.
8. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni, gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
9. Il Gestore dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni stabilite dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi nella nota prot. n. 0024448/2024, di seguito riportate:
 - *che vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili, secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio;*
 - *che sia garantito il vincolo di rispetto dei limiti di legge per quanto interessa la tutela degli esposti;*
 - *che vengano attuate misure e accorgimenti tecnici necessari e indispensabili al fine di prevenire impatti negativi sul suolo, sottosuolo e aria;*
 - *che sia garantito il vincolo di rispetto, nonché il mantenimento dei limiti e delle condizioni dichiarate nella documentazione tecnica progettuale.*
10. Alla dismissione dell’impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nel *Piano di Ripristino Ambientale* di cui al prot. n. 10674/2024, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di Brindisi di chiedere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”*, al soggetto responsabile della contaminazione, nonché al proprietario del sito contaminato, l’esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dalla presenza dell’impianto di recupero, per la verifica dell’eventuale stato di inquinamento e la realizzazione delle relative operazioni di bonifica.
11. È fatto obbligo al Proponente di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento. Ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell’impianto, dell’assetto societario, della ragione sociale e della sede legale dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi e al D.to di Brindisi di ARPA Puglia.
12. Tutte le comunicazioni inerenti agli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente e trasmesse agli Enti tramite Posta Elettronica Certificata.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alla normativa di settore vigente in materia ambientale.
14. La Società dovrà conservare copia del presente provvedimento autorizzativo presso l’impianto in argomento.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI

15. Il Gestore dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.M. 59 del 4 aprile 2023 recante *“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ai sensi dell’articolo*

188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", secondo le modalità operative definite dal Decreto Direttoriale MASE n. 143 del 06/11/2023.

16. La **quantità massima di rifiuti non pericolosi da trattare** (operazioni R5 – R13) è pari a **127.500 t/a**, con una **capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti** pari a **1.500 t** (3.000 mc); le tipologie di rifiuti non pericolosi che è possibile trattare, con relativi quantitativi massimi, sono quelle riportate nella tab. 1 dell'allegato "A". Nella planimetria "Allegato 2 - Tav. 1 Lay out impianto di recupero e gestione acque meteoriche - CRIAN S.r.l. rev. 07.2025-signed_Marcato.pdf", la Società ha rappresentato tre baie attigue in cui verrà collocata la materia prima seconda (EoW) per complessivi **1.500 t**.
17. Ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (*End of Waste*), il Gestore dovrà esercire l'attività aziendale nel rispetto dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, nonché delle prescrizioni e condizioni stabilite da ARPA Puglia – DAP di Brindisi nell'ambito del parere acquisito al prot. n. 0037839/2025, di seguito riportate:
- *il materiale EoW prodotto dalle operazioni di recupero effettuate in impianto deve essere destinato esclusivamente ad attività industriali per la produzione di cemento, laterizi, conglomerati bituminosi e calcestruzzi.*
 - *Il Gestore è tenuto a richiedere a ciascuno degli utilizzatori finali del prodotto EoW, una dichiarazione di avvenuto utilizzo, in cui sono indicate le quantità di materiale conferito, le date o il periodo di conferimento e di successivo utilizzo, i riferimenti ai lotti di produzione dello EoW (che il Gestore è tenuto ad indicare nel documento di trasporto) e le temperature di processo adoperate.*
 - *Il materiale EoW prodotto dalle operazioni di recupero effettuate in impianto deve essere stoccato nelle apposite aree dedicate per non più di 6 mesi dal momento della sua produzione, trascorsi i quali deve essere nuovamente considerato rifiuto e gestito nuovamente come tale.*
 - *Il Gestore dovrà effettuare su ogni lotto di produzione da 500 tonnellate di materiale EoW, in aggiunta al controllo previsto per la conformità prestazionale (Tabelle A e B indicanti la composizione chimica media del prodotto in base all'impiego finale), la verifica analitica indicata nell'Allegato 3 del Parere Tecnico sull'assoggettabilità al Regolamento REACH (Allegato 11 alla nota del Proponente registrata al prot. n. 16222 del 19/05/2025), prevista per confermare la "sameness" del prodotto Iron Oxid Technical con la sostanza UVCB "Fanghi di Acciaieria" (CAS: 65996-73-8).*
 - *Deve ridursi a 3.000 tonnellate la dimensione del lotto minimo di rifiuti su cui effettuare la verifica analitica preventiva prevista dal Proponente sui rifiuti in ingresso. Inoltre, tenendo conto di quanto indicato dal DM 05/02/1998 (decreto che non è applicabile al caso di specie ma resta l'unico riferimento normativo che regola l'attività di recupero della specifica tipologia di rifiuto), si chiede di verificare anche il parametro Cianuri, per il quale si fissa una concentrazione limite di 0,1 mg/kg, oltre la quale il rifiuto non potrà essere ammesso in impianto.*
 - *Tutte le analisi a carico del Gestore devono essere effettuate presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e che risponda ai criteri di qualità applicabili dalla norma ISO/IEC 17025.*
 - *Il Gestore dovrà predisporre un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che sia conforme anche allo standard internazionale 14001, certificato da Ente Accreditato. Dalla documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) deve risultare evidente che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto.*
 - *Per tutto quanto non specificato in questa sede, il Gestore dovrà attenersi pedissequamente a quanto previsto ed esplicitato nel "Manuale di Qualità" Rev. Ed.02 – Maggio 2025, trasmesso come Allegato 1 alla nota registrata al prot. prov.le al n. 16222 del 19/05/2025.*
 - *Il Gestore dovrà sempre effettuare una valutazione preventiva delle autorizzazioni di ogni singolo produttore di rifiuti che intenda conferire in impianto e dovrà attenersi rigorosamente a tutte le prescrizioni ivi contenute ed eventualmente applicabili al caso in esame.*
18. Il Gestore dovrà adempiere alla sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.; a tal proposito, la Società dovrà:
- implementare il progetto con l'installazione di un rilevatore fisso di sorgenti radioattive (da sistemare all'ingresso dell'impianto) che possa monitorare l'eventuale presenza di materiali radioattivi nei fanghi di siderurgia per ogni carico di rifiuti all'ingresso dell'impianto stesso;
 - dotarsi di idonea procedura operativa per la gestione delle attività di controllo in registrazione svolta da un Esperto di Radioprotezione.

19. Le aree di deposito e di messa in riserva dei rifiuti devono essere indicate con opportuna e adeguata cartellonistica, dalla quale si possa evincere con chiarezza e per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i quantitativi massimi di deposito, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza.
20. È fatto divieto di stoccare il rifiuto, ovvero la materia prima seconda a seguito di trattamento, nell'area esterna al capannone.
21. I cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare l'altezza dei setti divisorii (qblock) dei settori e comunque non oltre l'altezza di 3,5 m.
22. I rifiuti per i quali l'impianto è abilitato al recupero e allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico nei quali vanno annotate anche le operazioni relative alle acque meteoriche gestite come rifiuto.
23. I rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del Titolo I, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
24. La mancata osservanza di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte Quarta, Titolo VI, del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

25. La Società dovrà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*.
26. La gestione delle acque meteoriche deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti in tabella 4 di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nel caso di scarico su suolo e negli strati superficiali di sottosuolo secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del R.R. n. 26/2013. Le stesse acque di prima pioggia dovranno essere avviate entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.
27. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte, prima dello scarico finale, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione; pertanto, atteso che dagli elaborati grafici di progetto non si evince la presenza di una sezione dell'impianto demandata alla disoleatura, si chiede alla Società di inserire nella planimetria aggiornata anche la relativa parte impiantistica deputata a quest'ultimo trattamento, trasmettendo il nuovo elaborato grafico alla Provincia di Brindisi. Le suddette acque, comunque, dovranno essere caratterizzate nell'ambito degli autocontrolli effettuati dal Gestore con frequenza trimestrale nel primo anno e annuale negli anni di gestione a seguire qualora venga e verificato il rispetto dei limiti previsti dalla tab. 4 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e l'assoluta assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 del predetto allegato V per le quali vige il divieto di scarico sul suolo.
28. Il Gestore dovrà dare evidenza che lo scarico all'esterno dell'impianto delle acque recapitanti sulle coperture è assentito e regolamentato dal Soggetto Gestore della rete fognaria pubblica. Inoltre, come peraltro rappresentato da ARPA Puglia nell'ambito del parere acquisito al prot. n. 0020811/2025, si rammenta che vige l'obbligo del riutilizzo secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 2 del R.R. 26/2013; la Società, pertanto, potrà riutilizzare esclusivamente le acque meteoriche derivanti dalle coperture per l'irrigazione delle aree attrezzate a verde ornamentale e/o per gli altri usi consentiti dalla Norma. È fatto divieto, invece, di riutilizzare le acque di dilavamento trattate che dovranno essere smaltite come rifiuto.
29. La Società dovrà garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario.
30. Sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non è consentito effettuare lavorazioni e/o attività di deposito che possono comportare il rilascio di sostanze pericolose e/o comunque contaminati per l'ambiente.
31. Evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale.

PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

32. Tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività aziendali dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera, di qualsiasi tipo, la Società dovrà acquisire la prescritta autorizzazione.
33. Dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio delle emissioni di polveri diffuse al confine dell'opificio con frequenza annuale nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto di macinazione e vagliatura; gli esiti del monitoraggio andranno condivisi sia con l'Ufficio scrivente, sia con ARPA Puglia - DAP di Brindisi - per le opportune valutazioni di quest'ultima.
34. Dovrà condursi una campagna di misura con frequenza annuale, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di classe acustica esistente con particolare attenzione in relazione ai recettori presenti in classi inferiori alla VI; gli esiti andranno condivisi con l'Ufficio scrivente e con ARPA Puglia - DAP di Brindisi.

PRESCRIZIONI GESTIONALI E OPERATIVE

35. Nel caso di sversamento accidentale di una sostanza inquinante all'interno del sito aziendale, specialmente se pericolosa, l'addetto presente al momento dell'evento incidentale, al fine di evitare o limitare l'impatto da esso derivante, dovrà adoperarsi per cercare di limitare l'espandersi del prodotto sversato, arginando l'area per mezzo di idonee barriere (evitando in particolare che la sostanza raggiunga feritoie o punti dove il suolo non sia protetto) e intercettando la perdita al fine di eliminarne la causa. Inoltre, provvederà ad assorbire il prodotto versato con apposito materiale assorbente presente in stabilimento, conferito in seguito a ditte autorizzate per lo smaltimento.
36. Dovrà essere operata, con cadenza annuale, la disinfestazione/derattizzazione del sito e le certificazioni delle avvenute operazioni dovranno essere conservate presso lo stabilimento.
37. La Società deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti, quindi provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui.
38. Il Gestore deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all'impianto (in particolare deve impedire che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento), la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, la circolazione opportunamente regolamentata.
39. I macchinari, gli impianti e mezzi d'opera dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.
40. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, al Sindaco del Comune di Brindisi, al Comando VV.FF., alla ASL o all'Autorità che abbia specifica competenza, a mezzo PEC e comunque **entro 8 ore** dall'accadimento ogni evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori e dei cittadini, illustrando cause dell'evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico soccorso.
41. La Società e gli operatori devono fornire la necessaria assistenza per lo svolgimento delle attività periodiche di controllo e di verifica degli Enti a ciò preposti.
42. Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, in conseguenza, il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità relativamente ai diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
43. La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni previste nel succitato decreto.
44. Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

45. La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.

Il presente provvedimento, che non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale, verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:

- Società “CRIAN LAVORI SRL” (crianlavorisrl@pecimprese.it) e Professionista incaricato (fischetto@pec.epap.it);
- Comune di Brindisi (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it);
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali (sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it), Sezione Paesaggio (sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it), Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
- Consorzio ASI Brindisi (uffprotocollo.asibr@legalmail.it);
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi (dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASL di Brindisi (protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it; prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi (com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara che in merito alla istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

Allegato A


TAB. 1: RIFIUTI NON PERICOLOSI DA TRATTARE PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO										
ID	CODICE EER	DESCRIZIONE	Tipologia	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	OPERAZIONI DI RECUPERO	MODALITÀ DI RECUPERO	QUANTITATIVI RICHIESTI		CAPACITÀ Istantanea o di Messa in Riserva	
							R13	R5	Mc*	t
1	100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13*	Trattasi di prodotto definito come "fango siderurgico", il quale classificato all'origine come "sottoprodotti" previo trattamento di vagliatura e macinazione, viene riutilizzato nelle giuste percentuali nel ciclo produttivo della produzione della ghisa; la quota parte, non assorbita internamente nel ciclo produttivo (il surplus rispetto a quanto necessario), viene gestita dal produttore come rifiuto. Il rifiuto in oggetto presenta caratteristiche simili ad una sabbia grossolana, di matrice solida e non polverulenta, con alta percentuale di contenuto di ossido di ferro (FeO > 60 %) ed altri ossidi (Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, SiO ₂)	Cumuli	R13-R5	L'attività di recupero di che trattasi, prevedrà le seguenti fasi: - Verifica analitica del rifiuto alla fonte a cura del produttore - Conferimento del rifiuto; - Verifica qualitativa (omologa) per l'ammissibilità all'impianto; - Messa in riserva del rifiuto (R13); - Attività di recupero R5 di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152.2006 attraverso semplice controllo sul rifiuto omologato dei parametri chimici di cui alla "scheda prodotto", e quindi a seconda degli stessi, destinarli al riutilizzo quale MPS (EOW-End Of Waste) in edilizia come additivo quale "Ossido di Ferro" e/o per la produzione di Cemento, Conglomerati cementizi e Laterizi.	127.500 t/anno	1.500 t/giorno	3.000	1.500

* Considerando un peso specifico di circa 2 t/mc

Allegato B - LAYOUT

[cfr. "Allegato 2 - Tav. 1 Lay out impianto di recupero e gestione acque meteoriche - CRIAN S.r.l. rev. 07.2025-signed_Marcato.pdf" prot. n. 23803/2025]

VIA CRATI



VIA ENRICO FERMI

